



COMUNE DI CALDIERO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.11.2017

dichiarata immediatamente eseguibile

Art. 1 – Istituzione della Consulta

1. Il Comune di Caldiero nell'ambito della formazione e della partecipazione popolare all'attività amministrativa, istituisce la Consulta della Famiglia.
2. Il Comune di Caldiero esprime un impegno prioritario per promuovere i diritti della cittadinanza della Famiglia, la coesione sociale e la solidarietà tra le famiglie.
3. Con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dai Trattati e dalle Convenzioni europee ed internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto sociale e nucleo fondante della comunità, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
4. Il Comune intende così realizzare un modello di partecipazione, confronto, valutazione ed impulso delle azioni, anche innovative, a favore della famiglia, che la ponga al centro della vita civica.

Art. 2 – Finalità della Consulta

1. La Consulta della Famiglia ha funzioni consultive in materia di politiche familiari dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte su iniziative ed argomenti inerenti le tematiche della famiglia.
2. La Consulta ha funzioni propositive, di impulso e sostegno; essa assume un ruolo sussidiario di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie, al fine di favorirne la coesione sociale, la solidarietà, l'accoglienza, lo sviluppo, il benessere e per sostenerle quali portatrici di valori, saperi e risorse.
3. Oltre all'attività di supporto all'amministrazione, la Consulta nello svolgimento delle sue funzioni è chiamata in particolare a:
 - a) Promuovere iniziative e progetti atti a favorire, incentivare e diffondere una cultura che riconosca il ruolo sociale fondamentale della famiglia, a rendere la società e le istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che la riguardano;
 - b) Sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica ed alle iniziative di promozione umana;
 - c) Promuovere e sostenere la formazione di giovani famiglie;
 - d) Contribuire all'elaborazione delle politiche familiari promosse dall'Amministrazione Comunale;
 - e) Valorizzare le famiglie come capitale sociale e patrimonio che sostiene le relazioni tra le persone, favorendo la nascita e lo sviluppo di reti familiari nel territorio.

Art. 3 – Composizione della Consulta

1. La Consulta della famiglia è così composta:
 - a) Assemblea generale;
 - b) Presidente;
 - c) Vice Presidente.

Art. 4 – Assemblea generale della Consulta della Famiglia

1. L'Assemblea Generale è costituita da:
 - a) Un rappresentante per ogni Associazione e/o Gruppo apartitico a livello locale o nazionale con sede nel Comune che si occupa di famiglia e che abbia, tra i fini statutari, la valorizzazione, promozione e sostegno della famiglia. La richiesta di ammissione deve essere presentata al Sindaco e deve contenere l'indicazione del nominativo e relativo recapito per le comunicazioni. Il giudizio di ammissione espresso dal Sindaco è inappellabile;
 - b) L'Assessore alle politiche familiari;
 - c) Un rappresentante dei genitori per ogni scuola presente nel Comune, nominato dal Sindaco;
 - d) Due coppie sposate, nominate dal Sindaco;
 - e) Due persone competenti ed esperte in formazione e cultura della famiglia, nominate dal Sindaco.
2. L'Assemblea esercita le funzioni consultive e propositive riportate all'art. 2. Inoltre provvede a:
 - a) eleggere Presidente e Vice Presidente;
 - b) riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente;
 - c) predisporre annualmente l'analisi di bisogni e delle necessità delle famiglie formulando proposte da sottoporre all'Amministrazione, attraverso un incontro istituzionale con la Giunta;
 - d) ad esprimere pareri sull'ammissione alla Consulta di nuovi enti e/o associazioni.
3. In sede di prima convocazione e di insediamento, l'ammissione alla Consulta è stabilita dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche familiari. L'ammissione di ulteriori Associazioni e/o Gruppi è stabilita successivamente dall'Assemblea.
4. Ai lavori della Consulta possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, anche esperti, persone o rappresentanti di realtà associative che non sono componenti permanenti della stessa, ma che sono ritenute in grado di apportare un contributo su specifiche tematiche in discussione.
5. Alle riunioni della Consulta può partecipare il Sindaco o il Vice-Sindaco senza potere di voto.
6. I rappresentanti delle Associazioni e/o gruppi familiari possono essere sostituiti in qualsiasi momento; la sostituzione ha effetto dalla data di comunicazione scritta inoltrata al Sindaco.

Art. 5 – Presidente e vice-Presidente della Consulta

1. Il Presidente ed il vice Presidente vengono nominati dall'Assemblea Generale durante la prima seduta di insediamento con apposita votazione.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, definendone l'ordine del giorno;
 - b) rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
 - c) sottoscrive gli atti della Consulta;
 - d) presenta all'Amministrazione, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
 - e) relaziona la Giunta ogni qualvolta questa lo richieda.
3. In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vice presidente.
4. Il presidente ed il Vice Presidente decadono contestualmente all'atto di insediamento di ogni nuova Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Modalità di convocazione della Consulta

1. All'atto di primo insediamento la Consulta è costituita con atto del Sindaco e convocata dallo stesso o, su sua delega, dall'Assessore alla famiglia.
2. Alle convocazioni della Consulta successive a quella di insediamento provvede il Presidente:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti della Consulta;
 - c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore alla famiglia.
3. La convocazione della Consulta avviene mediante avviso scritto, con indicazione degli argomenti da trattare, data, luogo e ora della riunione, da recapitarsi ai singoli componenti, anche a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, fatti salvi casi di urgenza per i quali è possibile la convocazione con un solo giorno di anticipo.

Art. 6 - Sedute della Consulta

1. Le sedute della Consulta sono valide con l'intervento di metà più uno dei membri effettivi.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti.
3. Le sedute della Consulta non sono di norma aperte al pubblico.
4. La Consulta si riunisce presso la sede Municipale, salvo diversa decisione del Presidente.
5. Di ogni riunione viene redatto sommario verbale a cura del Segretario nominato in ogni seduta, conservato presso la sede Municipale.